

**UNIONE DI COMUNI**  
**ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI**

**CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**Deliberazione Nr. 12**

**OGGETTO: Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. del debito nascente dal D.I. emesso dal Tribunale di Trani n. 57/2017 - R.G. 7286/2016, munito di formula esecutiva in data 17/07/2017, in favore della Soc. Amiu Puglia spa da Bari per il pagamento di prestazioni, interessi moratori e spese legali.**

L'anno duemila **DICIANNOVE** il giorno **DIECI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13,00**, in Andria, nella Sala Giunta del Comune di Andria (*Palazzo di Città*), si è riunito, previa convocazione, il Consiglio dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

Risultano presenti ed assenti i sottoindicati componenti dell'Assemblea:

		<b>p</b>	<b>a</b>
1.	Gaetano TUFARIELLO - PRESIDENTE	<b>X</b>	
2.	Francesco SANLUCA - VICESINDACO Canosa di Puglia		<b>X</b>
3.	Maria Laura MANCINI - SINDACO Minervino Murge	<b>X</b>	
4.	Michele PATRUNO - SINDACO Spinazzola	<b>X</b>	
5.	Saverio FUCCI		<b>X</b>
6.	Riccardo FRISARDI	<b>X</b>	
7.	Antonio NESPOLI		<b>X</b>
8.	Salvatore VITANOSTRA		<b>X</b>
9.	Addolorata FARAONE		<b>X</b>
10	Giovanni PATRUNO	<b>X</b>	
11	Nicola LUONGO	<b>X</b>	
12	Rosa SUPERBO	<b>X</b>	
13	Barbara COSTABILE		<b>X</b>

Partecipa per la verbalizzazione il Segretario Generale dell'Unione dott. Giuseppe Borgia.

Sono presenti i Dirigenti dell'Unione Dott.ssa Maria De Palma e Ing. Antonio Dibari.

Sono presenti i sub Commissari del Comune di Andria Dott.ssa Porro e Dott. Pedone.

Assume la Presidenza il Commissario Straordinario del Comune di Andria, nominato con D.P.R. del 21 maggio 2019, in tale veste in sostituzione del Sindaco di Andria.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

### Premesso che:

- su ricorso della Società Amiu Puglia spa con sede in Bari, teso ad ottenere il pagamento di fatture scadute e non pagate per trattamento di rifiuti nell'impianto di biostabilizzazione, il Tribunale di Trani emetteva Decreto Ingiuntivo n. 57/2017 del 30/012017 - RG n. 7286/2016 con ordine al pagamento della somma di € 2.606.801,76 per fatture non saldate, degli interessi moratori e delle spese legali, liquidandole in € 7.638.46, oltre € 870,00 per esborsi, ed oltre le spese generali, iva e cpc;
- il D.I. veniva notificato al Comune di Andria in data 30/01/2017 e non opposto, avendo l'Avvocatura rilevato in fase istruttoria l'esistenza di criticità in ordine alla individuazione del debitore ed anche in ordine alla debenza della somma azionata e avviando nel contempo un dialogo con il creditore teso ad una definizione transattiva di un piano di rientro con pagamento rateale della debitoria;
- non avendo raggiunto le intese auspiccate, in virtù del D.I. munito di formula esecutiva in data 17/07/2017 la società creditrice notificava in data 01/03/2018 atto di precetto per complessivi € 2.982.504,86, comprensivi, oltre che della sorta capitale e delle spese legali di cui al suddetto D.I., dell'importo di € 362.651,40 per interessi moratori, e successivamente dava esecuzione con pignoramento presso terzi presso il Tesoriere Comunale di Andria della somma di € 3.800.000,00;
- a seguito di accordo raggiunto tra il Presidente dell'ARO 2 ed il Presidente dell'AMIU Puglia spa, confluito in un accordo sottoscritto in data 03/05/2018, che prevedeva l'obbligo al pagamento della somma complessiva di € 3.000.000,00 comprensiva di interessi e spese legali, da corrispondere in 3 tranches di uguale importo, le somme pignorate venivano liberate e rese nella disponibilità del Comune di Andria, con estinzione della procedura esecutiva in data 07/05/2018;
- è stata presentata da parte di AMIU Puglia spa la fattura n. 461/2018 in data 31/07/2018 per € 393.544,24 relativa ad interessi e spese legali, come indicate nell'accordo di cui sopra;
- successivamente è stato notificato, in data 05/11/2018, nuovo atto di precetto da parte della Società creditrice, per il pagamento delle somme a saldo rispetto al titolo a suo tempo conseguito;

### Dato atto che:

- le prestazioni oggetto delle fatture azionate consistevano nel trattamento in biostabilizzazione di rifiuti raccolti nel Comune di Andria negli anni 2015 e 2016, come derivanti dalle disposizioni normative, dalle circolari Ministeriali, dagli accordi di Cooperazione sottoscritti tra gli OGA della Puglia e da convenzioni con l'impianto, così come indicato nella relazione tecnica agli atti;
- il Comune di Andria aveva a proprio carico gli oneri di spesa relativi al suddetto trattamento dei rifiuti e doveva provvedere a trasferire all'ARO 2 BT le somme necessarie a garantire il pagamento in favore del fornitore nel rispetto degli obblighi contrattuali;
- l'intera sorta capitale, così come costituente oggetto dell'azione di recupero, è relativa per € 754.203,14 (al netto dell'IVA) a prestazioni rese nell'anno 2015 e per € 1.852.598,62 (al netto dell'IVA) a prestazioni rese nell'anno 2016:

	<u>anno 2015</u>	<u>anno 2016</u>	<u>TOTALE</u>
importo fatture Amiu Puglia spa	€ 754.203,14	€ 1.852.598,62	€ 2.606.801,76
IVA	€	€	

IVA	€	€	
	75.420,32	185.259,86	
Totale	€	€	€
	829.623,46	2.037.858,48	2.867.481,94

- a fronte di dette fatture risultano effettuati in favore della Società Amiu Puglia spa parziali pagamenti per complessivi € 1.582.831,20, IVA inclusa, in corrispondenza delle somme rese disponibili di volta in volta dal Comune debitore, sebbene con accumulo di ritardi rispetto alle scadenze dei documenti contabili;
- gli importi fatturati non trovano totale corrispondenza nelle registrazioni riportate nel bilancio dell'ARO con assunzione di relativo impegno di spesa, atteso il mancato perfezionamento delle obbligazioni ai fini dell'impegno di spesa per l'anno 2015, in relazione alla criticità riscontrata per la posizione di soggetto direttamente obbligato del Comune di Andria, ed in assenza di determinazioni certe degli impegni di spesa da parte del medesimo Comune debitore fin dall'insorgere delle prestazioni, sebbene ripetute richieste e sollecitazioni in tal senso da parte dell'ARO 2, soggetto terzo pagatore per conto del Comune, come evidenziato nella relazione tecnica agli atti;
- pertanto, il debito residuo vantato dalla Società Amiu Puglia spa in forza del D.I. di cui sopra è determinato in € 1.284.650,74, a titolo di prestazioni fatturate e non pagate, aventi parziale copertura per € 743.312,62, e in € 393.544,24 a titolo di interessi per ritardato pagamento e spese legali;

#### Rilevato che:

- la fattispecie in argomento costituisce un debito fuori bilancio, trattandosi di una obbligazione verso terzi al pagamento di una somma, gravante sull'Ente, perfezionata e scaduta, ma non registrata a bilancio nel rispetto delle norme in materia di spesa, e quindi di una posizione debitoria maturata al di fuori del sistema di bilancio e riferita ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa;
- pertanto, si rende necessario attivare la procedura amministrativa del riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare la spesa con imputazione all'esercizio finanziario, peraltro con la tempestività necessaria ad evitare l'insorgere di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente e a garantire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente nell'esercizio in corso;

#### Atteso che:

- tra le innovazioni introdotte dal nuovo ordinamento contabile degli enti territoriali di cui al D.Lgs. n.118/2011 si evidenziano, in particolare, le regole che sovrintendono alla gestione dell'impegno delle spese (punto 5 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo), con precipuo riferimento a quelle sull'esigibilità della spesa stessa, correlata alla scadenza dell'obbligazione giuridica sottostante;
- sempre secondo i principi contabili (all. 4/2, punto 2, ultimi periodi), *"la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito"*;
- la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione n. 21/SEZAUT2018/QMIG in data 09/10/2018 ha dettato principi di diritto in ordine alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed alla imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell'obbligazione giuridica, stabilendo:
  1. *"Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.*
  2. *Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano*



*puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.*

3. *Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano."*

**Richiamato** l'art.194 c.1 lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, a mente del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

#### **Considerato che**

- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito (v. ad esempio Corte Conti Sez. Controllo Campania - parere 26/7/2011 n. 384) che l'espressione "sentenze esecutive" di cui all'art. 194, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 va intesa nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale" e pertanto i decreti ingiuntivi, muniti di formula esecutiva, sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- secondo l'orientamento della Corte dei Conti (cfr tra le altre Sez. Regione Sicilia delibera n.2/2005, Sez. Riu. Regione Friuli Venezia Giulia n.6/2005), il debito nascente da sentenze esecutive si impone all'Ente ex se in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità, residuando pertanto al Consiglio una funzione meramente ricognitiva di presa d'atto della legittimità già esistente e di riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno avente rilevanza finanziaria, maturato all'esterno di esso;
- il procedimento previsto dall'art. 194 c.1 lett.a) ha infatti carattere garantistico, imperniato sulla presa di conoscenza da parte dell'organo consiliare dell'Ente della esistenza dell'obbligazione in questione e sulla rimodulazione delle previsioni di bilancio, quale unica e tipica procedura per ricondurre la spesa *de qua* nell'alveo della contabilità dell'Ente;
- il riconoscimento da parte del Consiglio dei debiti in argomento, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità, sia nell'*an* che nel *quantum*, atteso che l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve comunque garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, esplicando tale funzione attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare il debito;
- già in sede di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri, con Delibera n. 8 del 30.8.2018 il Consiglio, preso atto dell'avvenuta acquisizione agli atti di provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria su ricorso di creditori non totalmente soddisfatti, a fronte di prestazioni rese nello smaltimento e trattamento dei rifiuti, ancora non pagate, o per interessi e spese legali, presumibilmente riconducibili alle ipotesi di riconoscimento di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, ha ritenuto opportuno effettuare variazioni al bilancio di esercizio 2018 con stanziamento della spesa necessaria al finanziamento delle suddette passività, stimate in complessivi € 1.000.000,00 e con la previsione di correlate entrate, poste a carico del soggetto su cui ricade l'onere della spesa stessa, per essere il produttore dei rifiuti e per non aver trasferito le somme necessarie all'insorgere della prestazione;
- in sede di approvazione del bilancio per il triennio 2019/2021 la previsione di spesa e la correlata previsione di entrata per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 è stata appostata nel documento previsionale per l'annualità 2019;
- il debito in oggetto, consistente in interessi per ritardato pagamento di prestazioni rese in favore del Comune di Andria, e delle spese legali connesse al recupero del credito da parte della società istante, costituisce onere a carico del suddetto Comune di Andria, che pertanto deve tenere indenne l'ARO 2 dei costi conseguenti al provvedimento giudiziario esecutivo, trasferendo gli importi necessari a garanzia di adeguata copertura della spesa;
- il citato Comune con delibera di Consiglio n. 38 del 29/08/2018 ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lg. 267/2000;
- ai fini della predisposizione del Piano di Riequilibrio, si è provveduto a trasmettere il riepilogo di tutti i crediti vantati dall'ARO 2 BT e con nota prot. n. 1092 del 14/09/2018 di tutte le passività inerenti il servizio rifiuti del Comune di Andria nascenti da provvedimenti giudiziari esecutivi, tra cui quello in oggetto;

- già in precedenza venivano forniti al Comune di Andria i dettagli delle posizioni di debito ancora aperte poste a carico del bilancio Comunale per la causale in oggetto, tra le altre con nota prot. n. 805 del 27/06/2018;

**Ritenuto** dover procedere ai sensi del richiamato art. 194 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Richiamati** i documenti di bilancio di previsione approvati con delibera di Consiglio n. 3 del 29/04/2019;

**Visto** lo Statuto dell'Unione, con particolare riferimento all'art. 15;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Unione;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con votazione UNANIME FAVOREVOLE

## DELIBERA

1. Riconoscere ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ss.mm.ii. la legittimità del debito fuori bilancio nascente dal D.I. emesso dal Tribunale di Trani n. 57/2017 - RG 7286/2016 in favore della Società Amiu Puglia spa per complessive € 934.882,36, per prestazioni, rese, fatturate e non ancora pagate, per interessi moratori e spese di procedura, come in dettaglio calcolati in premessa.
2. Dare atto che il debito di cui sopra graverà sul bilancio dell'esercizio 2019 al capitolo di spesa 1091 - *spese per pagamento debiti del servizio rifiuti*, trovando copertura nella correlata entrata alla risorsa 2001/1 - *oneri a carico di Comuni a copertura di debiti del servizio rifiuti*, e costituisce onere a carico del Comune di Andria, destinatario delle prestazioni rese dal soggetto creditore non pagate nei termini di scadenza.
3. Richiedere al Comune debitore di soddisfare la obbligazione di pagamento in favore dell'ARO 2 BT, definita nell'ammontare in € 934.882,36, scaturente dall'obbligo giuridico statutariamente previsto di farsi carico degli oneri connessi alla fruizione del servizio per la parte di competenza, esigibile e venuta a scadenza in relazione all'ordine del Giudice ed al presente riconoscimento.
4. Demandare al Dirigente Tecnico l'adozione di tutti gli atti necessari alla liquidazione della somma ingiunta e riconosciuta con il presente atto.
5. Notificare il presente atto al Comune di Andria per la esecuzione di competenza.
6. Trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c.5 legge 27.12.2002 n.289.
7. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli dei sette consiglieri presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

=====

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE  
avente ad**

**Oggetto: Riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. del debito nascente dal D.I. emesso dal Tribunale di Trani n. 57/2017 - R.G. 7286/2016, munito di formula esecutiva in data 17/07/2017, in favore della Soc. Amiu Puglia spa da Bari per il pagamento di interessi moratori e spese legali.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000**

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**

favorevole

Lì, 26/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Ing. Antonio DIBARI

=====

**PARERE DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000**

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' CONTABILE**

favorevole in presenza del provvedimento giudiziario esecutivo con oneri accertati a carico del Comune.

Lì, 26/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Maria De Palma

## UNIONE DEI COMUNI "ARO 2 Barletta Andria Trani"

PARERE N 7 del 02.09.2019

### IL REVISORE UNICO

Il giorno tre del mese di Settembre dell'anno duemiladiciannove, il Revisore dei conti dell' ARO 2 Dott. Vendola Vincenzo, esprime parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione dell'ARO 2 BT avente ad oggetto: **riconoscimento Debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art 194, comma 1 lettera a) del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. del debito nascente dal D.I. emesso dal Tribunale di Trani n. 57/2017 – R.G. 7286/2016, munito di fomula esecutiva in data 17.07.2017 in favore della Soc. Amiu Puglia spa da Bari per il pagamento di prestazioni, interessi moratori e spese legali.**

Il revisore Unico:

- Visto l'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000;
  - Visti i successivi articoli 193 e 194 del D. Lgs . 267/2000;
  - Visto il regolamento di contabilita' dell'ente;
  - Visto lo Statuto dell'Unione, con particolare riferimento all'art. 15;
  - Visto il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria.
  - Visto il parere di regolarità tecnica espresso da parte dell' Ing. Antonio Di Bari (responsabile tecnico dell'ARO 2 BT) ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000;
  - Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Maria De Palma (responsabile amministrativo dell'ARO 2 BT) ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000;
- analizza la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione dell'ARO 2 con i relativi allegati. Considerato che il debito fuori bilancio rientra nei casi previsti e regolati dall'art. 194 comma 1^ lettera a) del TUEL;

**esprime**

Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio per un ammontare di € 934.882,36 riferito alle somme di cui al D.I. emesso dal Tribunale di Trani n. 57/2017 – RG 7286/2016 in favore della Società Amiu Puglia spa per prestazioni, rese, fatturate e non ancora pagate , per interessi moratori e spese di procedura

IL REVISORE UNICO

F.to digitalmente: Dott. VINCENZO VENDOLA



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to Dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
f.to dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

20 SET. 2019

Li, \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ *A*

Prot. N. \_\_\_\_\_

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.
- > è divenuta esecutiva perchè:
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000
  - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.

Addi' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_